

Acconto IVA 2018 e versamento omessa IVA 2017

Gentile Cliente,

con la stesura della presente circolare intendiamo informarla del fatto che il prossimo **27 dicembre 2018** **scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2018.**

Tale scadenza **è anche l'ultimo giorno in cui è possibile versare il saldo IVA 2017** non versato nei termini ed evitare il reato penale qualora l'importo omesso sia superiore a € 250.000.

Qualora volesse incaricarci della presentazione telematica del mod.F24 o fosse impossibilitato a effettuare il pagamento per mancanza di liquidità, si prega di prendere tempestivamente contatto con il ns Studio, per valutare l'eventuale ricalcolo e/o la regolarizzazione.

Premessa

Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al versamento dell'acconto IVA per il mese/trimestre in corso.

Soggetti tenuti e soggetti esclusi dal versamento

Sono obbligati a versare l'acconto IVA i contribuenti dotati di partita iva che effettuano:

- liquidazioni e versamenti mensili, ex art. 1 del DPR 100/98;
- liquidazioni e versamenti trimestrali, ex art. 7 del DPR 542/99 e art. 74 c. 4.

Sono esonerati dal calcolo dell'acconto IVA coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- inizio dell'attività nel corso del 2018;
- versamento di un acconto inferiore a 103,29 euro;
- cessazione dell'attività nel corso del 2018:
 - prima dell'1.12.2018, se contribuenti mensili;
 - prima del 1.10.2018, se contribuenti trimestrali;



- contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2017, hanno evidenziato un credito IVA;
- contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2017, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2017 (per i trimestrali "per opzione"), risultava un credito IVA;
- contribuenti in regime agricolo di esonero ex art. 34, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c.6 del D.P.R. 633/72;
- società, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398 del 1991;
- contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011 (contribuenti minimi);
- contribuenti che fruiscono del regime forfettario, ex art. 1, c. 54-89 della L. 190 del 2015.

I metodi di calcolo

I metodi che il contribuente può utilizzare per determinare l'acconto sono tre: **storico, previsionale e analitico.**

Lo Studio elabora gli acconti sulla base del metodo storico.

Metodo storico

Tale metodo consiste nel calcolare l'importo dovuto nella misura dell'**88% del versamento effettuato** (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell'anno precedente.

La base di riferimento è quindi l'ammontare **dell'IVA a debito** risultante:

- dalla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017, per i contribuenti mensili;
- dalla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2017, per i contribuenti trimestrali "per natura" di cui all'art. 74 co. 4;
- dalla dichiarazione annuale relativa al 2017, per i contribuenti trimestrali "per opzione" di cui all'art. 7 del D.P.R. 542/99.

Metodo previsionale

Tale metodo si basa sulla **stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell'anno.**

Se si prevede di dover liquidare:

- per il mese di dicembre del 2018 (contribuenti mensili)
- per il quarto trimestre 2018 (contribuenti trimestrali "per natura")
- per la dichiarazione del 2018 (contribuenti trimestrali "per opzione")

un importo inferiore a quello versato nello stesso periodo del 2017, **l'acconto dell'88% è calcolato su tale minore importo.**

Per non incorrere in sanzioni è necessario che, a consuntivo, l'acconto versato per il 2018 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018).

NB: il dato previsionale deve essere considerato al netto dell'eventuale credito che si riporta dal mese / trimestre precedente.

Metodo analitico

Tale metodo prevede che l'acconto sia pari al **100% del debito che emerge da un'apposita liquidazione IVA fatta alla data del 20 dicembre.**

Tale liquidazione iva deve tenere conto:

- delle operazioni effettuate dal 1/12 al 20/12 per i contribuenti mensili;
- delle operazioni effettuate dal 1/10 al 20/12 per i contribuenti trimestrali.

Il contribuente si troverà a dover effettuare una liquidazione IVA "atipica" nella quale dovrà preoccuparsi di far confluire non solo l'IVA sulle operazioni attive **fatturate** ma anche quella sulle operazioni attive effettuate sino alla data del 20/12 **e non ancora fatturate.**

NB: come detto, l'eventuale debito di questa liquidazione "atipica" deve essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).



Scomputo dell'acconto

Si ricorda che l'importo corrisposto a titolo di acconto, verrà scomputato dalla:

- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (quindi entro il 16 gennaio 2019 o il 16 febbraio 2019 per coloro che hanno la contabilità presso terzi);
- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "per natura" (tenuti al versamento dell'IVA relativa al quarto trimestre entro il 16 febbraio 2019);
- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (tenuti al versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale, ossia il 16 marzo 2019);

Sanzioni e ravvedimento operoso

L'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto IVA viene punito con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata**, oltre agli interessi di mora. Tale irregolarità può essere sanata con il **ravvedimento operoso**, versando sanzioni ridotte.

In tal caso oltre all'imposta e alla sanzione ridotta, occorre versare gli **interessi moratori**, calcolati al tasso legale annuo (attualmente lo 0,3%) per ogni giorno di ritardo a partire dal 27 dicembre fino a quello in cui il versamento viene effettivamente eseguito.

Profili penali

Quando l'omesso versamento dell'imposta complessivamente dichiarata e dovuta per l'anno precedente **supera la soglia di € 250.000 il reato assume rilevanza penale.**

Il reato si ritiene commesso anche se successivamente al 27/12/2018 il contribuente provvede a regolarizzare il versamento.

La sanzione prevista è la **reclusione da sei mesi a due anni** e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall'art. 12 comma 1 dlgs 74/2000.

Ai sensi dell'art. 13 dlgs 74/2000 il reato penale di omesso versamento IVA non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati integralmente estinti, anche a seguito di accertamento con adesione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI
Ufficio Amministrazione e Contabilità

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.